

<b>Argomento</b>	Accertamenti sanitari > Invalidità civile
<b>Titolo</b>	<b>Accertamento invalidità civile</b>
<b>Descrizione del Servizio</b>	<p>L'accertamento dell'invalidità civile ha lo scopo di valutare, in base all'età della persona, le presenza dei seguenti aspetti:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● Per le persone in età lavorativa (18-64) viene presa in considerazione la riduzione della «capacità lavorativa» di almeno un terzo (1/3). La «capacità lavorativa» è intesa in senso generico, in quanto viene considerata in astratto, come fatto potenziale e come parametro medio e non presuppone che la valutazione sia effettuata in concreto sulle abilità della persona.</li> <li>● Per i minori di anni 18 e per le persone ultra sessantacinquenni si tiene conto delle “difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni della propria età” ossia viene presa in considerazione la funzionalità nelle attività quotidiane.</li> </ul> <p>Il riconoscimento dell'invalidità civile consente l'accesso a <b>benefici economici</b> (si veda la scheda <u>Contributi economici in corso di validità</u>) e a <b>prestazioni riabilitative</b> in base alla percentuale riconosciuta (si veda la scheda <u>Percentuale invalidità civile</u>).</p> <p>Tra le prestazioni riabilitative rientrano:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● la fisioterapia;</li> <li>● l'accesso gratuito ad ausili, protesi ed ortesi;</li> <li>● le cure termali;</li> <li>● l'iscrizione a liste speciali di collocamento mirato al lavoro;</li> <li>● l'esenzione dal ticket sanitario;</li> <li>● le agevolazioni fiscali.</li> </ul>
<b>Requisiti</b>	<p>Essere residente in Italia</p> <p>La legge 104 si applica anche “agli <b>stranieri</b> e agli <b>apolidi, residenti, domiciliati</b> o aventi <b>stabile dimora nel territorio nazionale</b>. Le relative prestazioni sono corrisposte nei <i>limiti</i> ed alle condizioni previste dalla vigente legislazione o da accordi internazionali.”</p>
<b>Ambito territoriale</b>	Nazionale
<b>Dove rivolgersi</b>	<p>INPS</p> <p>E' possibile richiedere il supporto ad un patronato, un sindacato o un'associazione di categoria.</p>
<b>Documentazione</b>	<p>Per poter avanzare richiesta di accertamento dell'invalidità civile occorre essere in possesso di:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● un <b>documento di identità</b>,</li> <li>● la <b>tessera sanitaria</b>,</li> <li>● il <b>codice fiscale</b>,</li> <li>● lo <b>SPID</b>.</li> </ul> <p>Occorre inoltre la ricevuta del <b>certificato medico introduttivo</b> rilasciata dal <b>Medico di Medicina Generale (MMG)</b> o dal <b>Pediatra di Libera Scelta (PLS)</b>.</p>

## Procedura

1. Per avviare la procedura di accertamento sanitario occorre rivolgersi al proprio medico di medicina generale (o pediatra di libera scelta) il quale compilerà un **certificato medico introduttivo** che inoltrerà all'INPS, consegnando alla persona richiedente l'originale del certificato ed una **ricevuta** riportante il **numero univoco** della procedura attivata.
2. **Entro 90 giorni** l'interessato (o un suo familiare, delegato, tutore, amministratore di sostegno) deve presentare **domanda** in una delle seguenti modalità:
  - direttamente online sul sito dell'INPS,
  - avvalendosi del supporto di un patronato, di un sindacato o di un'associazione di categoria.

Nella compilazione online occorre utilizzare le credenziali dell'interessato, anche se quest'ultimo è minorenne.

3. Ricevuto il certificato medico introduttivo e la domanda, l'**INPS convoca** l'interessato a **visita medica**. Al momento della visita il cittadino deve consegnare alla Commissione medico-legale:
  - la ricevuta del **certificato medico introduttivo** (si veda la procedura),
  - la copia di un **documento di riconoscimento**,
  - la **documentazione sanitaria in proprio possesso**.
4. In seguito la commissione compila un **verbale di visita**, comprensivo di *giudizio finale*, e lo trasmette sia all'INPS che all'interessato in duplice copia: una con tutti i dati sanitari, anche sensibili; l'altra con il solo giudizio finale.. Tale verbale rappresenta il documento ufficiale attestante lo stato di invalidità civile.

Gli **accertamenti sanitari** utili alla verifica dei requisiti richiesti per il riconoscimento di *cecità civile, sordità, handicap, invalidità civile e disabilità* sono soggetti a **revisione sanitaria** se le condizioni di salute sono riconosciute dalla commissione medica come **suscettibili a modificazioni** nel corso tempo.

In tale ipotesi nel verbale di visita viene indicata, tra le altre cose, anche la **data** entro la quale occorre sottoporsi alla revisione. Tuttavia, la **convocazione** alla visita di revisione spetta all'INPS. (Si veda la scheda Esonero dalla visita di Revisione degli accertamenti sanitari)

In caso di **non trasportabilità**: il medico certificatore (anche diverso da quello che ha certificato l'invalidità) compila e invia online il certificato di richiesta di visita domiciliare, almeno cinque giorni prima della data di visita già fissata e il presidente della Commissione medica, entro cinque giorni dalla richiesta, comunica al cittadino data e ora della visita domiciliare.

<b>Fonti Normative</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Legge n. 118/1971, <i>“Norme in favore dei mutilati ed invalidi civili”</i></li> <li>● Legge n. 18/1980, <i>“Indennità di accompagnamento agli invalidi civili totalmente inabili”</i></li> <li>● Legge n. 508/1988, <i>“Norme integrative in materia di assistenza economica agli invalidi civili, ai ciechi civili ed ai sordomuti”</i></li> <li>● Legge n. 222/1984, <i>“Revisione della disciplina dell'invalidità pensionabile”</i></li> <li>● Legge n.104/1992, <i>“Legge quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate”</i></li> <li>● Decreto Ministeriale – Ministero della Sanità del 5 febbraio 1992, <i>“Approvazione della nuova tabella indicativa delle percentuali d’invalidità per le minorazioni e malattie invalidanti.”</i></li> <li>● Decreto del Presidente della Repubblica n. 698 del 21 settembre 1994, <i>“Regolamento recante norme sul riordinamento dei procedimenti in materia di riconoscimento delle minorazioni civili e sulla concessione dei benefici economici»</i></li> <li>● Legge n. 328/2000, <i>“Legge-quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali”</i></li> <li>● Decreto ministeriale - Ministero dell'economia e delle finanze del 2 agosto 2007, <i>“Individuazione delle patologie rispetto alle quali sono escluse visite di controllo sulla permanenza dello stato invalidante”</i></li> <li>● Legge n. 102/2009, <i>“Provvedimenti anticrisi, nonché proroga di termini e della partecipazione italiana a missioni internazionali.”</i></li> <li>● <i>Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, ratificata in Italia con la Legge 18/2009</i></li> </ul>
<b>Altre informazioni</b>	
<b>Data</b>	12.06.2025